

COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE

COM(89) 310 def. - SYN 202

Bruxelles, 23 giugno 1989

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

riguardante la conclusione di un accordo di cooperazione tra la Comunità economica europea ed il Regno di Svezia relativo ad un piano programmatico di stimolazione della cooperazione internazionale e degli scambi necessari ai ricercatori europei (SCIENCE)

(presentata dalla Commissione)

COMUNICAZIONE DELLA COMMISSIONE AL CONSIGLIO

Oggetto: Proposta di decisione del Consiglio riguardante la conclusione di un accordo di cooperazione tra la Comunità economica europea ed il Regno di Svezia relativo ad un piano programmatico di stimolazione della cooperazione internazionale e degli scambi necessari ai ricercatori europei (SCIENCE)

1. Con decisione del 29 giugno 1988 il Consiglio ha adottato un piano programmatico di stimolazione della cooperazione internazionale e degli scambi necessari ai ricercatori europei (1988-1992) (SCIENCE). L'articolo 5 di detta decisione autorizza la Commissione a negoziare accordi con paesi terzi, ed in particolare con i paesi europei che abbiano concluso accordi quadro di cooperazione scientifica e tecnica con la Comunità, al fine di associarli integralmente o parzialmente al programma.
2. Nel contesto dell'esecuzione dell'accordo quadro di cooperazione scientifica e tecnica tra le Comunità europee ed il Regno di Svezia, la cui conclusione a nome della CEE è stata approvata con decisione del Consiglio del 9 febbraio 1987, la Svezia ha espresso interesse a cooperare all'attuazione del summenzionato piano programmatico.
3. Considerando che l'associazione della Svezia all'attuazione del piano comunitario può risultare reciprocamente vantaggiosa e contribuire ad un impiego più efficace del potenziale scientifico e tecnico europeo, la Commissione ha negoziato un progetto d'accordo di cooperazione con la Svezia.
4. Il progetto d'accordo, accluso alla presente proposta di decisione del Consiglio, prevede:
 - l'associazione della Svezia all'esecuzione del piano comunitario;
 - un contributo finanziario della Svezia per le attività da svolgersi nel quadro di contratti di ricerca nonché dei costi d'esercizio tanto amministrativi quanto di gestione relativi al piano programmatico della Comunità; tale contributo finanziario è proporzionale al prodotto interno lordo della Svezia;
 - il diritto per persone e organismi di ricerca svedesi a presentare proposte di ricerca ed a concludere i relativi contratti di ricerca con la Commissione;
 - l'ampliamento del Comitato per lo sviluppo europeo della scienza e tecnologia (CODEST) per potervi accogliere un rappresentante della Svezia.

5. Vista la natura della cooperazione ogni spesa aggiuntiva a carico del bilancio comunitario (voce 7381) che derivi dall'attuazione di questo progetto d'accordo sarà coperta dal contributo finanziario della Svezia.

I fondi versati dalla Svezia saranno accreditati al bilancio della Comunità (articolo 602).

6. La Commissione propone al Consiglio di adottare l'acclusa proposta di decisione.

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

riguardante la conclusione di un accordo di cooperazione tra la Comunità economica europea ed il Regno di Svezia relativo ad un piano programmatico di stimolazione della cooperazione internazionale e degli scambi necessari ai ricercatori europei (SCIENCE)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITA' EUROPEE,

Visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 130 G (2),

Vista la proposta della Commissione (1),

In cooperazione con il Parlamento europeo (2),

Visto il parere del Comitato economico e sociale (3),

CONSIDERANDO che con la decisione 88/419/CEE (4) il Consiglio ha adottato un piano di stimolazione della cooperazione internazionale e degli scambi necessari ai ricercatori europei (1988-1992) (SCIENCE); considerando che l'articolo 5 di detta decisione autorizza la Commissione a negoziare accordi con paesi terzi, ed in particolare con i paesi europei che abbiano concluso accordi quadro di cooperazione scientifica e tecnica con la Comunità, al fine di associarli integralmente o parzialmente al piano programmatico;

(1) G.U. N° C

(2) G.U. N° C

(3) G.U. N° C

(4) G.U. N° L 206, 30.07.1988, p. 34

CONSIDERANDO che con la decisione 87/177/CEE (1) il Consiglio ha approvato la conclusione a nome della Comunità economica europea dell'accordo quadro di cooperazione scientifica e tecnica tra le Comunità europee e, tra l'altro, il Regno di Svezia;

CONSIDERANDO che sia opportuno approvare l'accordo di cooperazione tra la Comunità economica europea ed il Regno di Svezia relativo ad un piano programmatico di stimolazione della cooperazione internazionale degli scambi necessari ai ricercatori europei (SCIENCE),

DECIDE:

Articolo 1

E' adottato a nome della Comunità l'accordo di cooperazione tra la Comunità economica europea ed il Regno di Svezia relativo ad un piano programmatico di stimolazione della cooperazione internazionale e degli scambi necessari ai ricercatori europei (SCIENCE).

Il testo dell'accordo è accluso alla presente decisione.

Articolo 2

Il presidente del Consiglio provvede alla notifica prevista dall'articolo 11 dell'accordo.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Fatto a

Per il Consiglio

Il presidente

(1) G.U. N° L 71, 14.03.87, p. 29

ACCORDO DI COOPERAZIONE

TRA

LA COMUNITA' ECONOMICA EUROPEA

E

IL REGNO DI SVEZIA

RIGUARDANTE

UN PIANO PROGRAMMATICO DI STIMOLAZIONE

DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE E DEGLI SCAMBI NECESSARI

AI RICERCATORI EUROPEI (SCIENCE)

ACCORDO DI COOPERAZIONE
TRA
LA COMUNITA' ECONOMICA EUROPEA
E
IL REGNO DI SVEZIA
RIGUARDANTE
UN PIANO PROGRAMMATICO DI STIMOLAZIONE
DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE E DEGLI SCAMBI NECESSARI
AI RICERCATORI EUROPEI (SCIENCE)

LA COMUNITA' ECONOMICA EUROPEA, denominata qui di seguito "la Comunità",

e

IL REGNO DI SVEZIA, denominato qui di seguito "Svezia",

denominati qui di seguito collettivamente "Le parti contraenti",

CONSIDERANDO che con decisione del 21 giugno 1988 il Consiglio delle Comunità europee, denominato qui di seguito "il Consiglio", ha adottato un piano programmatico di stimolazione della cooperazione internazionale e degli scambi necessari ai ricercatori europei (1988-1992) (SCIENCE), denominato qui di seguito "il piano di stimolazione";

CONSIDERANDO che le parti contraenti hanno concluso un accordo quadro di cooperazione scientifica e tecnica, entrato in vigore il 27 agosto 1987;

CONSIDERANDO che l'associazione della Svezia al piano di stimolazione può contribuire ad un impiego più efficace del potenziale scientifico e tecnico europeo;

CONSIDERANDO che le parti contraenti prevedono di trarre reciproco vantaggio dall'associazione della Svezia al piano di stimolazione,

HANNO CONVENUTO QUANTO SEGUE:

Articolo 1

La Svezia è associata alla realizzazione del piano di stimolazione. Il riepilogo del piano di stimolazione e dei suoi obiettivi figura nell'allegato A.

La Svezia prende parte ad una serie di iniziative volte a promuovere la formazione e a migliorare la mobilità degli scienziati delle parti contraenti nonché a sviluppare, sostenere e promuovere la cooperazione intraeuropea nel campo scientifico e tecnico e le reti di scambi in tutti i campi attinenti alle scienze esatte ed a quelle naturali.

Articolo 2

Il contributo finanziario della Svezia derivante dalla sua associazione alla realizzazione del piano di stimolazione viene definito in funzione dell'importo disponibile ogni anno nel bilancio generale delle Comunità europee per gli stanziamenti destinati a far fronte agli obblighi finanziari della Commissione delle Comunità europee, denominata qui di seguito "la Commissione", derivanti dalle attività da svolgere nel quadro dei contratti di ricerca necessari all'attuazione del piano di stimolazione e dalle spese amministrative e di gestione del piano di stimolazione.

Il coefficiente di proporzionalità da applicare al contributo della Svezia risulta dal rapporto tra il prodotto interno lordo (PIL) della Svezia ai prezzi di mercato, e la somma dei prodotti interni lordi, ai prezzi di mercato, degli Stati membri della Comunità e della Svezia. Tale rapporto viene calcolato in base ai più recenti dati statistici disponibili di fonte OCSE.

Le somme ritenute necessarie per lo svolgimento del programma di stimolazione, l'ammontare del contributo svedese ed il calendario indicativo degli stanziamenti figurano nell'allegato B.

Le disposizioni riguardanti il contributo finanziario svedese allo svolgimento del programma di stimolazione figurano nell'allegato C.

Articolo 3

Ai fini della presentazione e della valutazione di proposte nonché dell'aggiudicazione e della conclusione di contratti nel quadro del programma di stimolazione, alle persone ed agli organismi svedesi impegnati in attività di ricerca e sviluppo si applicano termini e condizioni identici a quelli applicabili a persone e organismi comunitari che svolgono attività di ricerca e sviluppo.

I contratti, redatti dalla Commissione, menzionano i diritti e gli obblighi delle persone e degli organismi svedesi impegnati in attività di ricerca e sviluppo, con particolare riguardo ai metodi per diffondere, tutelare e utilizzare i risultati delle ricerche.

Articolo 4

Nell'attuare il programma di stimolazione la Commissione è assistita dal Comitato per lo sviluppo europeo della scienza e della tecnologia (CODEST), istituito dalla decisione della Commissione 82/835 (1), nonché da consulenti.

La Commissione nomina un delegato svedese al CODEST, scegliendolo da un elenco di nominativi sottopostole dalle autorità svedesi. Tale delegato partecipa alla definizione di piani di massima volta ad incoraggiare la cooperazione internazionale e l'interscambio necessario ai ricercatori europei nonché all'esame delle domande di partecipazione presentate nel quadro del programma di stimolazione.

Articolo 5

30 mesi dopo che ha avuto inizio la fase realizzativa del programma di stimolazione la Commissione trasmette al Consiglio ed al Parlamento europeo una relazione basata su una valutazione dei risultati fino ad allora conseguiti. Detta relazione è corredata di suggerimenti in merito alle modifiche che possono rivelarsi necessarie alla luce di tali risultati. Una copia della relazione viene trasmessa alla Svezia, che viene inoltre informata di ogni possibile proposta di modifica.

Articolo 6

Ogni parte contraente s'impegna ad agevolare, conformemente alle proprie norme ed ai propri regolamenti, gli spostamenti e la residenza dei ricercatori che partecipino alle attività oggetto del presente accordo in Svezia e nella Comunità.

Articolo 7

La Commissione ed il Consiglio svedese per la ricerca nel settore delle scienze naturali garantiscono l'esecuzione del presente accordo.

Articolo 8

Il presente accordo si applica da un lato ai territori in cui è applicabile il trattato che istituisce la Comunità economica europea, alle condizioni in esso previste, e dall'altro lato al territorio del Regno di Svezia.

Articolo 9

1. Il presente accordo è concluso per la durata del programma comunitario.

In caso di revisione del piano di stimolazione da parte della Comunità le parti contraenti possono rinegoziare l'accordo o recederne

(1) G.U. N° 350, 10.12.1982, p. 45

unilateralmente a condizioni stabilite di comune accordo. Il contenuto esatto del programma rivisto è notificato alla Svezia nella settimana successiva all'adozione da parte della Comunità. Le parti contraenti si notificano un eventuale recesso unilaterale dall'accordo entro un mese dall'adozione della decisione della Comunità.

2. Quando la Comunità adotta un nuovo programma comunitario il presente accordo viene tacitamente rinnovato per la durata del nuovo programma, a meno che ad esso non venga posta fine mediante notifica scritta di una parte contraente all'altra entro un mese dall'adozione del nuovo programma. Quanto disposto dal secondo sottoparagrafo del precedente paragrafo 1 resta applicabile.
3. Ogni qualvolta la Comunità adotta una decisione relativa ad un piano di stimolazione, gli allegati A e B vengono modificati conformemente alla decisione della Comunità, a meno che le parti contraenti non abbiano convenuto altrimenti.
4. Il presente accordo non viene considerato scaduto unicamente a causa di un ritardo nell'adozione di un futuro piano di stimolazione.
5. Fatto salvo quanto disposto dai paragrafi 1 e 2 del presente articolo ognuna delle parti contraenti può porre fine in qualsiasi momento al presente accordo con un preavviso di sei mesi. I progetti e le attività in corso al momento del recesso unilaterale e/o della scadenza del presente accordo proseguono fino al loro completamento alle condizioni stabilite nei contratti di cui all'articolo 3 del presente accordo.

Articolo 10

Gli allegati A, B e C del presente accordo costituiscono parte integrante dell'accordo stesso.

Articolo 11

Il presente accordo è approvato dalle parti contraenti conformemente alle rispettive procedure vigenti. A condizione che le parti contraenti si siano reciprocamente notificato l'espletamento delle procedure necessarie a tal fine, esso entra in vigore il 1° luglio 1989.

Articolo 12

Il presente accordo è redatto in duplice copia in lingua danese, francese, greca, inglese, italiana, olandese, portoghese, spagnola e tedesca, ciascun testo facente ugualmente fede.

Fatto a

Per il Consiglio delle
Comunità europee

Per il Regno di Svezia

ALLEGATO A

OBIETTIVI E RIEPILOGO DEL PIANO DI STIMOLAZIONE

1. Il piano di stimolazione comprende varie attività scelte in base alla loro qualità scientifica e tecnica, intese a costituire una rete sempre più ampia di cooperazione e di scambi scientifici e tecnici a livello europeo, e persegue l'obiettivo globale di dare validità alla ricerca scientifica e tecnologica in tutti gli Stati membri della Comunità europea. Esso verte sull'insieme dei campi della scienza e della tecnologia (scienze esatte e naturali).

Gli obiettivi specifici del piano di stimolazione, che tende a migliorare la qualità scientifica e tecnica globale della ricerca-sviluppo in tutti gli Stati membri della Comunità, sono i seguenti:

- promuovere la formazione attraverso la ricerca e, grazie alle cooperazioni, l'utilizzazione ottimale dei ricercatori d'alto livello nella Comunità;
 - migliorare la mobilità dei ricercatori degli Stati membri della Comunità;
 - sviluppare e sostenere le cooperazioni scientifiche e tecniche intraeuropee in progetti di elevata qualità;
 - promuovere la messa in atto di reti intraeuropee di cooperazione e di scambi miranti a rafforzare la competitività scientifica e tecnica globale della Comunità e quindi a potenziarne la coesione economica e sociale.
2. Per raggiungere gli obiettivi di cui sopra, si ricorrerà a misure di appoggio a favore dei ricercatori, gruppi e organismi di ricerca e sviluppo per assicurare lo sviluppo scientifico e tecnico armonioso della Comunità. Queste misure possono assumere le seguenti forme:

- Borse di ricerca

Finanziamenti concessi a scienziati affinché possano acquisire una formazione complementare partecipando ad un progetto di ricerca in un laboratorio di un paese della Comunità diverso dal proprio per un periodo minimo di un anno e pari o inferiore a due anni.

- Indennità di ricerca

Tali indennità coprono le spese che devono sostenere i laboratori interessati al fine del trasferimento o del comando d'un ricercatore di un paese della Comunità in un altro, per far entrare uno scienziato in un gruppo di un paese della Comunità diverso dal proprio o per specializzare un laureato in scienze prima che questi entri a far parte di un laboratorio di ricerca, universitario o industriale.

In funzione del tipo di scienziato in causa e dell'oggetto dell'indennità di ricerca, quest'ultima può assumere forme diverse:

- . finanziamento di soggiorni di breve durata (15 giorni - 2 mesi) di un ricercatore che si rechi in un altro paese della Comunità per svolgere esperimenti specifici presso un'installazione scientifica o tecnica particolare, non disponibile nel paese d'origine;
- . finanziamento per coprire i costi di mobilità (viaggio, sostentamento, assicurazione, trasloco, ecc.), di ricerca ed eventualmente di retribuzione di uno scienziato in trasferta o inserito in un gruppo di ricerca di un altro paese (della Comunità) diverso dal suo per un periodo compreso tra 6 mesi e 3 anni;
- . finanziamento per coprire i costi di mobilità e dei lavori di ricerca di uno scienziato assunto da un'industria che effettui un tirocinio di lunga durata (1-3 anni) presso un laboratorio pubblico di un altro Stato (della Comunità);
- . sovvenzioni ai corsi di formazione d'alto livello intese a finanziare organismi situati in uno Stato membro che offrono un corso specializzato d'alto livello per permettere di accogliere scienziati di diversi Stati membri della Comunità ed offrire loro una formazione complementare o permettere loro una riconversione ad altre funzioni.

- Gemellaggio fra laboratori di paesi diversi

Si permette così a ricercatori che, in vari paesi della Comunità, lavorano isolati in un settore di punta, di riunire i loro sforzi, senza raggrupparsi in un laboratorio unico, favorendo in tal modo la costituzione di un insieme di ricerca che superi la "dimensione critica" necessaria. Vengono concesse dotazioni che permettono ai ricercatori di incontrarsi, di realizzare esperimenti comuni, di scambiare dei risultati, di completare le loro installazioni, o di rafforzare i loro effettivi con l'assunzione temporanea di nuovi scienziati preferibilmente stranieri.

- Sviluppo di operazioni multidisciplinari e multinazionali

Si permette così, grazie ai finanziamenti concessi, di dare ai gruppi di ricerca associati i mezzi necessari (incluse le installazioni), e di riunire le migliori competenze disponibili nei vari paesi e nelle varie discipline, per raggiungere un obiettivo predeterminato o per eseguire in comune un lavoro scientifico prestabilito nell'ambito di una "rete" di cooperazione S & T.

Inoltre il piano sarà completato con misure di incitamento settoriale: borse di ricerca, indennità di ricerca, sovvenzioni, finanziate nel quadro di ciascuno dei programmi comunitari di RS, previo accordo del comitato di gestione e coordinamento (CGC) competente.

3. Le misure di stimolazione degli scambi e delle cooperazioni riguardano tutti i settori delle scienze esatte e naturali, come ad esempio:

- matematica
- fisica
- chimica
- scienze degli esseri viventi
- scienze della terra e dell'oceano
- strumentazione scientifica
- ingegneria.

4. Nei settori di intervento, i progetti multinazionali idonei alle misure di aiuto comunitario saranno scelti essenzialmente in funzione della loro qualità del loro contenuto pluridisciplinare, del loro aspetto innovativo e del loro interesse in termini di smantellamento della separazione tra le varie forme di ricerca e sviluppo in tutta la Comunità. Qualora la qualità scientifica e tecnica sia comparabile, particolare attenzione verrà prestata ai progetti in grado di ridurre la differenza di sviluppo scientifico e tecnico tra Stati membri e di contribuire pertanto alla coesione economica e sociale all'interno della Comunità europea.

5. La scelta delle azioni di stimolazione e dei gruppi interessati è cura della Commissione assistita dal comitato per lo sviluppo europeo della scienza e della tecnologia (CODEST) e sulla base di un sistema di "valutazione di pari". La Commissione assicura la coerenza delle azioni di stimolazione con le attività comunitarie programmate di ricerca e sviluppo.

6. La Commissione al tempo stesso svolge una serie di consultazioni, inchieste e seminari in collaborazione con gli ambienti scientifici e tecnici della Comunità per analizzare e valutare le esigenze e le opportunità scientifiche e tecniche, al fine di precisare il contenuto del piano di stimolazione.

La Commissione agisce di concerto con le autorità nazionali per assicurare la coerenza tra queste attività e le politiche nazionali di stimolazione della ricerca.

7. Per apprezzare la qualità scientifica e/o tecnica delle domande di intervento, come pure per analizzare le necessità e le opportunità scientifiche e tecniche, oppure per valutare i progetti finanziati o l'azione nel suo insieme, la Commissione può far ricorso alla competenza di esperti esterni.

ALLEGATO B

DISPOSIZIONI FINANZIARIE

Articolo 1

L'importo ritenuto necessario per lo svolgimento del piano di stimolazione è pari a 167.000.000 Ecu.

Articolo 2

L'importo stimato del contributo finanziario della Svezia alla realizzazione del piano di stimolazione è pari a 4.514.100 Ecu.

Articolo 3

Il calendario indicativo degli impegni e del contributo finanziario della Svezia figura nella pagina seguente.

**CALENDARIO DEGLI IMPEGNI RITENUTI
NECESSARI PER REALIZZARE IL PIANO DI
STIMOLAZIONE (STANZIAMENTO D'IMPEGNO)
E DEL CONTRIBUTO DELLA SVEZIA IN ECU**

ANNO	STANZIAMENTI PER			CONTRIBUTO DELLA SVEZIA		
	GESTIONE E AMMINISTRAZIONE	CONTRATTI	TOTALE	GESTIONE E AMMINISTRAZIONE	CONTRATTI	TOTALE
1988	220.000	28.780.000	29.000.000	-	-	-
1989	1.930.000	28.070.000	30.000.000	35.415*	515.085*	550.500*
1990	2.120.000	32.880.000	35.000.000	77.804	1.206.696	1.284.500
1991	2.250.000	32.750.000	35.000.000	82.575	1.201.925	1.284.500
1992	2.380.000	35.620.000	38.000.000	87.346	1.307.254	1.394.600
TOTALE	8.900.000	158.100.000	167.000.000	283.140	4.230.960	4.514.100

* contributo per il periodo 1° luglio - 31 dicembre 1989

ALLEGATO C

MODALITA' DI FINANZIAMENTO

Articolo 1

Il presente allegato definisce le modalità di finanziamento per la Svezia di cui all'articolo 2 dell'accordo.

Articolo 2

All'inizio di ogni anno od al momento di una revisione del piano di stimolazione che comporti un aumento dell'importo ritenuto necessario per il suo svolgimento la Commissione invia alla Svezia una richiesta di fondi corrispondente al contributo di tale paese alle spese previste dall'accordo.

Tale contributo è espresso in Ecu ed in moneta svedese; la composizione dell'Ecu è quella definita dal regolamento del Consiglio N° 3180/78 (1). Il valore in moneta svedese del contributo in Ecu viene determinato alla data di richiesta dei fondi.

La Svezia versa il proprio contributo alle spese annue previste dall'accordo all'inizio di ogni anno ed entro tre mesi dall'invio di una richiesta di fondi. In caso di ritardato versamento del contributo la Svezia è tenuta a pagare gli interessi ad un tasso corrispondente al tasso di sconto più elevato applicato negli Stati membri della Comunità alla data di scadenza. Tale tasso viene maggiorato dello 0,25% per ogni mese di ritardo.

Il tasso maggiorato viene applicato all'intero periodo di ritardo; gli interessi di mora sono tuttavia esigibili soltanto se il pagamento è effettuato con un ritardo superiore a tre mesi dall'invio della richiesta di fondi da parte della Commissione.

Articolo 3

Le somme versate dalla Svezia vengono iscritte a credito del programma di stimolazione a titolo di entrate di bilancio imputate alla voce prevista nello stato delle entrate del bilancio generale delle Comunità europee.

Articolo 4

Per la gestione degli stanziamenti si applica il regolamento finanziario vigente per il bilancio generale delle Comunità europee.

Articolo 5

Le spese di viaggio, vitto ed alloggio del delegato svedese del CODEST derivanti dalla sua partecipazione alle riunioni di detto comitato vengono rimborsate dalla Commissione conformemente alle procedure attualmente in vigore per i delegati degli Stati membri della Comunità.

Articolo 6

Al termine di ogni anno viene preparato e trasmesso alla Svezia per informazione, un bilancio degli stanziamenti per il piano di stimolazione.

(1) G.U. N° L 379, 30.12.1978, p. 1

FICHE D'IMPACT SUR LA COMPETITIVITE ET L'EMPLOI

Ce projet a trait à une décision du Conseil concernant la conclusion d'un accord de coopération entre la CEE et la Suède relatif au plan de stimulation des coopérations internationales et des échanges nécessaires aux chercheurs européens (1988-1992) (SCIENCE).

En tant que tel, ce projet peut avoir un impact positif sur les PME, dans la mesure où il constitue un instrument facilitant l'accès à la connaissance et à l'échange d'expériences.

Commissione delle Comunità europee

COM(89) 310 def.

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

riguardante la conclusione di un accordo di cooperazione tra la Comunità economica europea ed il Regno di Svezia relativo ad un piano programmatico di stimolazione della cooperazione internazionale e degli scambi necessari ai ricercatori europei (Science)

(presentata dalla Commissione)

23.6.1989

Ufficio delle pubblicazioni ufficiali delle Comunità europee
L-2985 Lussemburgo

Serie : DOCUMENTI

1989 — 17 pag. — Formato cm 21,0 x 29,7

IT

ISSN : 0254-1505

ISBN : 92-77-51635-6

N. di catalogo : CB-CO-89-270-IT-C

COM(89) 310 def.

DOCUMENTI

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

**riguardante la conclusione di un accordo di
cooperazione tra la Comunità economica
europea ed il Regno di Svezia relativo ad un
piano programmatico di stimolazione della
cooperazione internazionale e degli scambi
necessari ai ricercatori europei (Science)**

(presentata dalla Commissione)



11 16

23.6.1989

N. di catalogo : CB-CO-89-270-IT-C

ISBN : 92-77-51635-6



COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE